

Compensazioni: accesso ai Fondo di cui all'art. 26-quater del D.L. Aiuti

14 Marzo 2023

In Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2023, n. 55, è stato pubblicato il DM MIT del 1° febbraio 2023, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, con il quale si disciplinano le modalità operative e le condizioni di accesso da parte delle stazioni appaltanti al Fondo di cui all'art. 26, co. 6-quater del D.L. Aiuti.

L'accesso al Fondo è previsto per i contratti di cui all'art. 26, co. 6-bis, 6 ter e all'art. 12 del D.L. Aiuti e in particolare:

- per gli **appalti pubblici di lavori**, ivi **compresi quelli affidati a contraente generale** e per gli **accordi quadro** di cui all'art. 54, D. Lgs. n. 50/2016, **aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate** dal direttore dei lavori **ovvero annotate**, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**;
- per gli **appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022** che **non** abbiano **accesso al Fondo di cui all'art. 26, co. 7** del D.L. Aiuti, **con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate** dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**;
- per gli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del D. Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'art. 26, co. 2, del D.L. Aiuti;
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Le **risorse** utilizzate sono quelle del Fondo (c.d. **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**) istituito con l'art. 7, co. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 (c.d. D.L. Semplificazioni), per cui la Legge di Bilancio 2023 ha stanziato ulteriori € 1,6 miliardi (€ 1,1 miliardi per il 2023 ed € 500 milioni per il 2024).

Pertanto, le stazioni appaltanti tenute all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, relativamente ai contratti di cui all'art. 26, co. 6-bis e 6-ter cit., e i soggetti di cui al co. 12 del medesimo art. 26 cit. chiedono l'**accesso alle risorse del Fondo** con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, **entro il 31 gennaio 2024**.

L'istanza di accesso al Fondo è presentata sulla [piattaforma dedicata](#), secondo le modalità ivi indicate, specificando:

- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- l'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- l'entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

La piattaforma è operativa fino 31 gennaio 2024

Le **richieste** vanno presentate **durante le seguenti finestre temporali**:

- I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Il MIT esaminerà le istanze presentate all'interno di ogni finestra temporale e deciderà cumulativamente su di esse secondo l'ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:

- entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Nei decreti direttoriali saranno anche elencate le istanze non accolte e la motivazione dell'esclusione, fermo restando che le amministrazioni possono **ripresentare**, sempre entro il 31 gennaio 2024, una nuova istanza.

Il **trasferimento dei fondi** alle stazioni appaltanti dovrà avvenire **entro 30 giorni dall'adozione dei decreti** di riconoscimento delle somme (Decreto Direttoriale di riferimento).

Al termine di tale procedura, che dovrebbe concludersi entro 60 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale, **le stazioni appaltanti procederanno alle compensazioni** nei confronti delle imprese, per la parte non già coperta con i fondi propri.

Allegati

[dm_mit_01_02_2023](#)

[Apri](#)